

Settore 1  
Direzione Amministrativa  
Servizio Gare e Stazione Unica Appaltante

## **DISCIPLINARE DI GARA**

### **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI – CIG 896164790C**

#### **1. PREMESSE**

Con determinazione a contrarre n. 145 del 29/10/2021, il Comune di Santa Maria Maggiore ha stabilito di affidare il servizio di refezione scolastica per le scuole primaria e dell'infanzia per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2024 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni (dal 01/01/2025 al 31/12/2027).

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. (nel prosieguo, Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è sul territorio del Comune di Santa Maria Maggiore [codice NUTS ITC14]

CIG 896164790C

CPV 55510000-8

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Luigi Spadone, responsabile del Servizio Segreteria e Affari Generali del Comune di Santa Maria Maggiore, e-mail: [protocollo@comune.santamariamaggiore.vb.it](mailto:protocollo@comune.santamariamaggiore.vb.it), telefono: 0324/94213, P.E.C.: [comune@pec.santamariamaggiore.eu](mailto:comune@pec.santamariamaggiore.eu), indirizzo: Comune di Santa Maria Maggiore, piazza Risorgimento n. 28 – 28857 SANTA MARIA MAGGIORE (VB). Responsabile del procedimento per le attività di competenza della Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola è il dott. Giuseppe Testa.

Per l'espletamento della procedura di gara, che sarà in modalità telematica, verrà utilizzata la piattaforma telematica di e-procurement SINTEL di Regione Lombardia, piattaforma gestita dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A. (in seguito "ARIA S.p.A."). Attraverso tale piattaforma verranno gestite le fasi di gara oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Per poter presentare in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica SINTEL l'offerta gli operatori economici, qualora non registrati, devono preventivamente registrarsi alla piattaforma stessa mediante registrazione ai servizi di ARIA S.p.A..

Il link all'indirizzo internet dove si trovano le guide e manuali per la registrazione e per l'utilizzo della piattaforma SINTEL da parte dell'operatore economico è il seguente:

---

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

Il link alla home-page di ARIA S.p.A. – dalla quale, nella sezione a destra, cliccando sulla voce “SINTEL - Piattaforma di e-procurement”, è possibile selezionare il servizio omonimo – è il seguente:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria>

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente e per firmare digitalmente i documenti da presentare è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., disponibile sul sito [www.digitpa.gov.it](http://www.digitpa.gov.it)

I documenti di gara trasmessi attraverso la piattaforma telematica dovranno essere convertiti nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF - RTF per i documenti di testo o tabellari;
- PDF - JPG per le immagini.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativa modulistica;
- 3) Capitolato d'oneri e relativi allegati, DUVRI.

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica SINTEL e sul sito internet <http://www.provincia.verbano-cusio-ossola.it> della Provincia del Verbano Cusio Ossola nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” al seguente percorso: “Bandi di gara e contratti”, “BANDI”, “PROCEDURE APERTE”.

### **2.2 CHIARIMENTI**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, per via telematica, esclusivamente per mezzo della funzione **"Comunicazioni procedura"** presente sulla piattaforma SINTEL, funzione disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. I quesiti devono essere inoltrati entro il 25/11/2021. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 30/11/2021, tramite la pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SINTEL, nell'area dedicata alla procedura, nonché mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.provincia.verbano-cusio-ossola.it> della Provincia del Verbano Cusio Ossola nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” al seguente percorso: “Bandi di gara e contratti”, “BANDI”, “PROCEDURE APERTE”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la piattaforma SINTEL e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO, IMPORTO POSTO A BASE DI GARA E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto il servizio di refezione scolastica per le scuole primaria e dell'infanzia del Comune di Santa Maria Maggiore ed è costituito da un unico lotto poiché il servizio ha carattere unitario.

**Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto**

n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo a base di gara soggetto a ribasso
1	Servizi di mensa	55510000-8	P	€ 6,80
<b>Importo a base di gara soggetto a ribasso</b>				<b>€ 6,80</b>

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 284.400,00 presunti al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 3.600,00 per oneri per la sicurezza da interferenze, ed è stato così calcolato:

- costo del pasto a base di gara (€ 6,80/pasto oltre Iva al 4%) moltiplicato per il numero presunto dei pasti annui (6.000) e moltiplicato per n. 3 anni: totale € 122.400,00 oltre Iva al 4%;
- a tale importo occorre aggiungere, solo per i pasti consumati presso la scuola primaria e **solo per il periodo di emergenze sanitaria**, l'eventuale onere ulteriore di € 3,00 (più Iva al

---

4%), importo non soggetto a ribasso, moltiplicato per n. 2.000 pasti annui e moltiplicato per n. 3 anni: totale € 18.000,00 oltre Iva al 4%;

- € 1.800,00 (€ 600,00/anno), Iva di legge esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- ulteriore importo di € 140.400,00, oltre Iva e oneri per la sicurezza pari a € 1.800,00, inerente i tre anni oggetto di opzione di rinnovo.

**L'importo posto a base di gara è l'importo del singolo pasto, pari a € 6,90 (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge), di cui € 6,80 soggetti a ribasso e € 0,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

L'appalto è finanziato con fondi propri del Comune di Santa Maria Maggiore.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

#### **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

La durata dell'appalto è di tre anni (dal 01/01/2022 al 31/12/2024). Il Comune di Santa Maria Maggiore si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori tre anni.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi

---

dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

**Per tutte le tipologie di rete,** la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

---

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165 e s.m.i..

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. *black list* di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 2010.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) *(per gli operatori economici tenuti)* **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- b) *(per le cooperative e loro consorzi)* Iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 – Ministero delle Attività Produttive (GU 162/2004), nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, ai sensi dell'art. 101 del medesimo Decreto.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

**Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

---

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio servizi analoghi a quello da affidare, effettuati nei confronti di Pubbliche amministrazioni con regolare esecuzione e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e/o interruzione di rapporto per inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause, di importo complessivo pari o superiore a € 125.000,00.

La comprova del requisito, successivamente alla formazione della graduatoria, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

### **7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle cooperative raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle cooperative aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **paragrafo 7.2** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

---

#### **7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al **paragrafo 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio di cooperative e dalle cooperative consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **8. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di



---

selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nel limite di cui al successivo capoverso e con le modalità previste dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In ragione di quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, il quale prevede, tra l'altro, che non possa essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nonché, nel caso di contratti ad alta intensità di manodopera, la prevalente esecuzione del contratto stesso, il subappalto, in relazione alla presente procedura di gara, non potrà superare il limite del 50% dell'importo complessivo del contratto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo stimato dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 5.688,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di comunicazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 88 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

---

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia del Verbano Cusio Ossola; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. con bonifico mediante versamento sul conto di Tesoreria della Provincia del Verbano Cusio Ossola presso Banca Intesa San Paolo – Agenzia di Verbania – corso Cobianchi, Verbania Intra, codice IBAN IT 16 W 03069 22410 000000067990;
- c. tramite fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata a favore della Provincia del Verbano Cusio Ossola da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

---

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante: in questo caso se l'originale digitale di tale documento è situato in apposita sezione del sito internet del soggetto emittente, l'accesso allo stesso può essere reso disponibile mediante presentazione di copia del documento contenente il codice riservato per effettuare l'accesso stesso;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.): in questo caso se la copia informatica è situata in apposita sezione del sito internet del soggetto emittente, l'accesso alla stessa può essere reso disponibile mediante presentazione di documento contenente il codice riservato per effettuare l'accesso stesso.

In questa ipotesi, ferme restando tutte le prescrizioni descritte, laddove il concorrente fosse impossibilitato a produrre la garanzia provvisoria e l'impegno del fidejussore in formato elettronico, secondo le modalità previste per l'invio informatico, potrà in via residuale ricorrere all'invio dell'originale in formato cartaceo. I documenti dovranno pervenire alla Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Gare e Stazione Unica Appaltante in busta sigillata sui lembi di chiusura.

La busta dovrà recare visibilmente sulla parte esterna la denominazione o ragione sociale del mittente ed il nome della presente procedura, nonché la dicitura "Garanzia provvisoria". La busta dovrà pervenire presso l'indirizzo della stazione appaltante: via dell'Industria 25 - 28924 Verbania (VB) entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte. Farà fede la data di ricezione assegnata al plico dall'ufficio protocollo della stazione appaltante.

In caso di invio della garanzia provvisoria e dell'impegno del fidejussore in formato cartaceo, l'operatore economico dovrà comunque allegare in SINTEL una scansione della stessa, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di comprovati poteri di firma).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- 
- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
  - b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni concordati con il Comune.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo mail [protocollo@comune.santamariamaggiore.vb.it](mailto:protocollo@comune.santamariamaggiore.vb.it) e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Il Comune rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante

---

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005 e s.m.i..

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere caricata sul portale SINTEL, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 2 dicembre 2021**.

Trascorsa la data e l'ora indicata il sistema non accetterà l'offerta.

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire, collegandosi al sito internet <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> accedendo alla piattaforma SINTEL ed individuando la procedura, mediante il CIG assegnato alla procedura medesima o altra chiave di ricerca (nome procedura, ID, ecc.), nell'apposita sezione "Procedure".

---

In particolare, la redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive del percorso guidato *"Invia offerta"*, presente sulla piattaforma SINTEL e che consentono di caricare:

- la **Documentazione amministrativa**, da sottoporre/caricare sul Sistema attraverso la funzionalità *"Invia Offerta"*;
- la **Documentazione tecnica**, da sottoporre/caricare sul Sistema attraverso la funzionalità *"Invia Offerta"*;
- l'**Offerta economica**, attraverso la funzionalità *"Invia Offerta"*.

**Si ribadisce che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta e che non siano già originariamente in formato PDF devono essere convertiti in formato PDF.**

Ferme restando le norme e le prescrizioni tecniche indicate nel manuale *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"*, di seguito sono elencate alcune prescrizioni riguardanti la sottomissione dell'offerta.

La piattaforma SINTEL garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, tale da garantire, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima. La procedura di invio dell'offerta può essere eseguita in momenti temporali differenti, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività già eseguite, fermo restando che l'invio dell'offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del predetto termine perentorio di presentazione dell'offerta.

La predisposizione (Upload) ed il salvataggio dell'offerta (Amministrativa, Tecnica ed Economica) da parte del concorrente non implica l'effettivo invio dell'offerta alla stazione appaltante; si specifica infatti che l'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da SINTEL e procedere con la conferma e successivo invio cliccando sul tasto *"invia offerta"*, nell'ultimo step del percorso guidato.

SINTEL darà comunicazione del corretto invio dell'offerta, all'indirizzo e-mail indicato dall'operatore economico in fase di registrazione.

È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine di presentazione d'offerta sopraindicato, anche atteso che la piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura di invio telematica di offerta si specifica che:

- a. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale connettersi alla piattaforma con un congruo anticipo prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte in maniera tale da inserire i dati, sottoporre ed inviare i documenti correttamente e risolvere eventuali problematiche di comprensione del funzionamento della piattaforma per tempo;
- b. è obbligo del concorrente e buona norma di diligenza professionale del concorrente controllare il contenuto dei documenti di gara caricati sulla piattaforma verificandone l'integrità successivamente al loro caricamento nella piattaforma attraverso l'apposita schermata di riepilogo disponibile al termine del percorso per l'invio dell'offerta e la funzionalità *"Storia Offerte"* presente nell'interfaccia della procedura.

Tutti i documenti devono essere firmati unicamente, nelle ipotesi di firme multiple, secondo la modalità di **firma multipla parallela (e non nidificata)** come espresso dettagliatamente nel manuale *"Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel"*.

---

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma tale da impedire la corretta presentazione dell'offerta verrà applicato quanto disposto dall'art. 79, comma 5bis, del Codice.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

*N.B.: Prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, anche se è già stata inviata un'offerta valida, risulta possibile sostituire la propria precedente offerta, inviandone una nuova. Prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è anche possibile ritirare l'offerta precedentemente presentata.*

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (ad eccezione del "Progetto di assorbimento" del personale, per il quale il soccorso istruttorio è ammesso), possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o

---

irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA "BUSTA AMMINISTRATIVA" – Step 1**

Il concorrente, debitamente registrato a SINTEL, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura.

Nel primo step del percorso di "Invia Offerta" saranno visualizzati tutti i **requisiti amministrativi** richiesti dalla Stazione Appaltante in fase di creazione della gara.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente nei seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma.

In caso di partecipazione in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, ovvero di GEIE, la documentazione deve essere presentata da ciascuna delle imprese associate o consorziate, in relazione ai propri requisiti, situazioni giuridiche e composizione sociale. L'offerta nella sua completezza deve essere inserita a sistema dalla mandataria.

Con riferimento alla *Documentazione amministrativa* è necessario predisporre i documenti da sottoscrivere con firma digitale e con gli ulteriori requisiti esposti precedentemente e segnatamente:



---

## 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato (**MODELLO 1**), è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante o procuratore del legale rappresentante della mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dai legali rappresentanti o procuratori dei legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del legale rappresentante del consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

---

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)**

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (**MODELLO 2**) secondo quanto di seguito indicato.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**MODELLO 3**);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**MODELLO 3**);
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (**MODELLO 3**). Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list": dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6. del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

N.B.: Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla

---

legge 14 giugno 2019 n. 55, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice (**MODELLO 2-BIS**).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione D per dichiarare il possesso dei requisiti relativi ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale (requisiti non richiesti a pena di esclusione dal presente disciplinare ma che, se posseduti, rilevano ai fini delle riduzioni della cauzione provvisoria).

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

##### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

#### **15.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende, utilizzando il **MODELLO 1** e il **MODELLO 1-BIS**, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (**MODELLO 1-BIS**);
2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- 
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
  4. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Santa Maria Maggiore e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
  5. **Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**: dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
  6. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
  7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a consentire la presa visione e/o a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a consentire la presa visione e/o a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
  8. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, prevalentemente con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara nonché dell'esistenza dei diritti di cui al medesimo Regolamento;
  9. **Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i.**: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
  10. si impegna ad essere nelle condizioni di iniziare immediatamente l'esecuzione delle prestazioni, anche nelle more del perfezionamento degli atti contrattuali e/o amministrativi, avendo preventivamente accertato la reperibilità sul mercato dei materiali e della manodopera, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione delle stesse;
  11. si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa

---

antimafia" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione;

12. si impegna a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
13. **Per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti / consorzi costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese:** dichiara di avere diritto alla riduzione del 50% della cauzione provvisoria e di non essere tenuto all'impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice;
14. dichiara di obbligarsi al rispetto della clausola sociale e delle previsioni del "Progetto di assorbimento" del personale allegato all'offerta tecnica.

### 15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente, sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, il PASSOE dovrà contenere anche l'indicazione dell'ausiliaria ed essere sottoscritto digitalmente, altresì, dal legale rappresentante o procuratore della stessa;
16. **documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore** di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
17. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:** copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
18. **ricevuta di pagamento** del contributo a favore dell'ANAC;
19. **attestazione di avvenuto sopralluogo** rilasciata dal Comune.

### 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- 
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma

dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese:

- nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE già costituiti e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, nella domanda di partecipazione (**MODELLO 1**);
- nel caso di RTI, consorzi ordinari, GEIE non ancora costituiti e nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete qualora la rete sia dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o dei requisiti di qualificazione richiesti o qualora la rete sia sprovvista di organo comune, utilizzando il **MODELLO 4** allegato al presente disciplinare di gara.

#### **INDICAZIONI PER IL CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SULLA PIATTAFORMA SINTEL**

A) Il **concorrente singolo** dovrà caricare la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione alla procedura di gara (**MODELLO 1**) sottoscritta digitalmente;
- Elenco soggetti di cui all'art. 80 del Codice (**MODELLO 1-BIS**) sottoscritto digitalmente;
- DGUE (**MODELLO 2**) sottoscritto digitalmente;
- Dichiarazione integrativa al DGUE (**MODELLO 2-BIS**) sottoscritta digitalmente;
- Codice "passOE" sottoscritto digitalmente;
- Documento attestante la cauzione provvisoria sottoscritta digitalmente;
- Certificazione che giustifica la riduzione della cauzione provvisoria (eventuale);
- Ricevuta di pagamento contributo ANAC;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune;
- Impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo / consorzio / rete d'impresa / GEIE (**MODELLO 4**) sottoscritto digitalmente (eventuale).

Ciascuno dei documenti di cui sopra dovrà essere debitamente compilato, convertito in file PDF (**non zippato**), firmato digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma e caricato singolarmente nell'apposito campo presente in piattaforma.

B) Il **concorrente mandatario** di raggruppamento temporaneo/consorzio/GEIE, oltre ai documenti di cui al punto A) dovrà caricare l'ulteriore seguente documentazione:

- Elenco soggetti di cui all'art. 80 del Codice (**MODELLO 1-BIS**) relativo a ciascun mandante sottoscritto digitalmente;
- DGUE (**MODELLO 2**) relativo a ciascun mandante sottoscritto digitalmente;
- Dichiarazione integrativa al DGUE (**MODELLO 2-BIS**) relativa a ciascun mandante sottoscritta digitalmente;
- Altri documenti relativi a raggruppamenti/consorzi/GEIE già costituiti sottoscritti digitalmente.

Ciascuno dei documenti di cui al presente punto B) dovrà essere debitamente compilato, convertito in file PDF, firmato digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma dell'impresa mandante cui il documento si riferisce e caricato in un'unica cartella ".zip" (o equivalente) nell'apposito campo "CARTELLA ZIP mandanti" presente in piattaforma.

C) In caso di avvalimento il concorrente, oltre ai documenti di cui al punto A) ed eventualmente al punto B), dovrà caricare l'ulteriore seguente documentazione:

- Elenco soggetti di cui all'art. 80 del Codice (**MODELLO 1-BIS**) relativo all'impresa ausiliaria sottoscritto digitalmente;
- DGUE (**MODELLO 2**) relativo all'impresa ausiliaria sottoscritto digitalmente;
- Dichiarazione integrativa al DGUE (**MODELLO 2-BIS**) relativa all'impresa ausiliaria sottoscritta digitalmente;
- Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria (**MODELLO 3**) sottoscritta digitalmente;
- Altra documentazione relativa all'impresa ausiliaria (contratto di avvalimento sottoscritto digitalmente da entrambe le parti).

Ciascuno dei documenti di cui al presente punto C) dovrà essere debitamente compilato, convertito in file PDF, firmato digitalmente, ove previsto, dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma dell'impresa ausiliaria e caricato in un'unica cartella ".zip" (o equivalente) nell'apposito campo "CARTELLA ZIP ausiliarie" presente in piattaforma.

## 16. CONTENUTO DELLA "BUSTA TECNICA" – Step 2

Il concorrente, allo step 2 "Busta tecnica" del percorso guidato "*Invia offerta*", pena l'esclusione dalla gara, dovrà allegare la documentazione tecnica richiesta, contenuta, se tale documentazione è costituita da più files, in un'unica cartella ".zip" (o equivalente).

La cartella compressa non dovrà essere firmata mentre tutti i singoli file in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma).

L'Offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione:

- 1) una **relazione descrittiva** dattiloscritta che dovrà essere articolata con esplicito riferimento agli elementi e sub-elementi oggetto di assegnazione di punteggio. Tale relazione dovrà avere dimensioni complessive massime - con riguardo a tutti gli aspetti relativi agli elementi e sub-elementi oggetto di valutazione di cui alla tabella del paragrafo



18.1 del presente disciplinare - di 30 pagine formato A4, esclusi indice e copertina. Per "pagina" si intende "facciata". Si precisa che il superamento del sopradetto limite di 30 pagine non comporterà l'esclusione dalla gara ma comporterà la mancata valutazione delle parti contenute nelle pagine eccedenti la trentesima;

- 2) il **“Progetto di assorbimento” del personale** addetto alla precedente gestione, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui al successivo paragrafo 24. del presente disciplinare di gara, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento e trattamento economico, ecc.).

Si precisa che il “progetto di assorbimento” non è oggetto di attribuzione di punteggio ma la mancata presentazione dello stesso, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale: ciò costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile e per la quale si impone l'esclusione dalla gara (Linee Guida Anac n. 13 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 114 del 13/12/2019).

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

## **17. CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA” – Step 3 / FIRMA DIGITALE DELL'OFFERTA – Step 4 / RIEPILOGO E INVIO OFFERTA – Step 5**

### **17.1 CONTENUTO DELLA “BUSTA ECONOMICA” – Step 3**

Il concorrente deve indicare nell'apposito campo presente in SINTEL, allo step 3 del percorso guidato *“Invia offerta”*, la propria offerta economica.

Per presentare l'offerta economica il concorrente deve:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- inserire nell'apposito campo **“Offerta economica”** il ribasso percentuale offerto sull'**importo del singolo pasto** posto a base di gara soggetto a ribasso (l'importo al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza, definito in SINTEL *“Importo negoziabile su cui presentare offerta”*), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- inserire nell'apposito campo inerente i costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico la stima del **costo unitario** aziendale, con riferimento al singolo pasto, relativo alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice (detto costo relativo alla sicurezza connesso con l'attività d'impresa dovrà risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto);
- inserire nell'apposito campo inerente i costi del personale la stima del **costo unitario** della manodopera, con riferimento al singolo pasto, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- inserire nell'apposito campo inerente i costi della sicurezza derivanti da interferenza l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze riferiti al singolo pasto (tale importo non è modificabile), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

<b>N.B.:</b> il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, <i>“Offerta</i>
---

economica complessiva” è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo “Offerta economica” e il valore inserito nel campo “Costi della sicurezza derivanti da interferenza”.

Il punteggio dell’offerta economica e l’anomalia dell’offerta saranno calcolati esclusivamente sul valore inserito nel campo “Offerta economica”.

**Trattandosi di elementi essenziali dell’offerta economica, si specifica che l’omessa indicazione del ribasso percentuale sull’importo del singolo pasto posto a base di gara soggetto a ribasso, del costo unitario aziendale relativo alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, del costo unitario della manodopera e degli oneri per la sicurezza da interferenze non sono in alcun modo sanabili mediante soccorso istruttorio e comportano l’immediata e automatica esclusione del concorrente dalla gara.**

**Si evidenzia che, a differenza di quanto accadeva con la precedente impostazione della piattaforma telematica SINTEL, il valore inserito dall’operatore economico in termini percentuali (il ribasso percentuale) all’interno del campo «Offerta economica» è il valore comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico (i costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro) e dei costi del personale (i costi della manodopera) ma al netto dei costi della sicurezza derivanti da interferenza.**

Sono inammissibili le offerte economiche alla pari o in aumento nonché le offerte parziali, condizionate, plurime, alternative o indeterminate.

Nella busta economica non dovrà essere inserito nessun altro documento.

#### **17.2 FIRMA DIGITALE DELL’OFFERTA – Step 4**

Il concorrente deve allegare, allo step 4 del percorso guidato “*Invia offerta*”, il “documento d’offerta”.

Nello specifico deve eseguire le seguenti azioni:

- scaricare il “documento d’offerta” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento scaricato, senza apporre alcuna modifica;
- caricare il documento firmato digitalmente.

Qualora il concorrente partecipi in raggruppamento e l’associazione temporanea o consorzio non siano ancora costituiti, il “documento d’offerta” deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti che aderiranno al raggruppamento. Nel caso di raggruppamento o consorzio costituiti, il “documento d’offerta” deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa qualificata come mandataria.

#### **17.3 RIEPILOGO E INVIO OFFERTA – Step 5**

In quest’ultimo step il concorrente ha la possibilità di visualizzare tutti i dati inseriti nei passi precedenti ed inviare l’offerta, tramite apposito pulsante “**Invia offerta**”. Può inoltre modificare i dati ritornando indietro, oppure annullare l’operazione in corso, perdendo le informazioni precedentemente inserite.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	<b>100</b>

### 18.1 ELEMENTI E SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

***Tabella degli elementi e sub-elementi discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica***

N°	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO	14	A.1	Modalità approvvigionamento e selezione dei fornitori e tracciabilità dei prodotti finiti	5		
			A.2	Descrizione delle modalità di conservazione delle derrate, delle fasi di preparazione e cottura dei pasti diversi dalle diete speciali, delle eccedenze	3		
			A.3	Descrizione delle modalità di preparazione e cottura delle diete speciali	3		
			A.4	Strategie di intervento nella gestione degli imprevisti (indicazione delle procedure che l'operatore economico intende attivare in caso di emergenza, qualora il centro di cottura non sia utilizzabile o vi siano eventuali emergenze nei trasporti)	3		
B	PRODOTTI CERTIFICATI: DISPONIBILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO A FORNIRE	4	B.1	Prodotti certificati: disponibilità dell'operatore economico a fornire prodotti DOP/IGP certificati per			4

	PRODOTTI DOP/IGP CERTIFICATI PER ALMENO 2 PRODOTTI DOP/IGP OLTRE A QUELLI PREVISTI DAL CAPITOLATO			almeno 2 prodotti DOP/IGP oltre a quelli previsti dal capitolato. 1 punto per minimo 2 prodotti; 0,5 punti ulteriori per ogni prodotto aggiuntivo, sino a un massimo di 3 ulteriori punti			
C	PERCENTUALE DI UTILIZZO DI ALIMENTI PRODOTTI IN UN'AREA VICINA AL LUOGO DI SOMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO PER RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE	6	C.1	Percentuale di utilizzo di alimenti biologici prodotti in un'area vicina* al luogo di somministrazione del servizio per ridurre l'impatto ambientale. <i>* L'area di produzione è considerata vicina se si trova in un raggio massimo di 150 Km in linea d'aria.</i>		6	
D	UTILIZZO DI DETERGENTI PER LAVASTOVIGLIE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE CON INDICAZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI E DELLE RELATIVE CARATTERISTICHE	4	D.1	Utilizzo di detersivi per lavastoviglie a basso impatto ambientale con indicazione dei prodotti offerti e delle relative caratteristiche			4
E	TRASPORTO DEI PASTI	10	E.1	Tempo di consegna: - entro i 30 minuti: punti 6 - da 31 a 45 minuti: punti 4 - pari o superiore a 46 minuti: punti 0			6
			E.2	Caratteristiche dei contenitori termici atti al mantenimento delle temperature di trasporto	4		
F	PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO PREVISTO IN CAPITOLATO CHE L'OPERATORE ECONOMICO SI IMPEGNA AD ATTUARE SENZA ONERI AGGIUNTIVI PER IL COMUNE O GLI UTENTI	8	F.1	Proposte migliorative rispetto a quanto previsto in capitolato che l'operatore economico si impegna ad attuare senza oneri aggiuntivi per il Comune o gli utenti	8		
G	IMPEGNO A RECUPERARE I PRODOTTI NON SOMMINISTRATI E A DESTINARLI A ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE CHE EFFETTUANO, AI FINI DI BENEFICENZA, DISTRIBUZIONE GRATUITA AGLI INDIGENTI DI PRODOTTI ALIMENTARI (MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE D.M. 25/07/2011)	4	G.1	Impegno a recuperare i prodotti non somministrati e a destinarli a organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 25/07/2011)	4		
H	INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE PER BAMBINI E FAMIGLIE CON PERCORSI VOLTI A SENSIBILIZZARE GLI UTENTI IN MERITO ALLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI E RIDUZIONE DEGLI SPRECHI E ALLE CORRETTE ABITUDINI ALIMENTARI	6	H.1	Iniziative di educazione alimentare e ambientale per bambini e famiglie con percorsi volti a sensibilizzare gli utenti in merito alle problematiche ambientali e riduzione degli sprechi e alle corrette abitudini alimentari	6		
I	CERTIFICAZIONI DI QUALITA'	14	I.1	Certificazioni di sistema di qualità secondo norma UNI ISO 22000			10
			I.2	Altre certificazioni (1 punto per ogni ulteriore certificazione sino a un massimo di 4 punti)			4
Totale		70			36	6	28

## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei sub-elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella **colonna "D" della tabella**, è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- a) si procederà distintamente, per ciascuno dei sub-elementi di valutazione come sopra elencati;
- b) a ciascun singolo sub-elemento di valutazione verrà attribuito un coefficiente, compreso tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

Motivazione	Coefficiente
Qualità elevatissima	1
Qualità ottima	0,9
Qualità molto buona	0,8
Qualità buona	0,7
Qualità discreta	0,6
Qualità più che sufficiente	0,5
Qualità sufficiente	0,4
Qualità mediocre	0,3
Qualità insufficiente	0,2
Qualità gravemente insufficiente	0,1
Qualità del tutto assente	0

- c) l'attribuzione dei coefficienti avverrà utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera b), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti;
- e) nei calcoli si assumerà un numero di decimali pari a due con troncamento al secondo decimale.

Quanto al sub-elemento B.1, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna "T" della tabella**, si specifica che verrà attribuito 1 punto all'operatore economico che offre almeno 2 prodotti DOP/IGP certificati oltre a quelli previsti dal capitolato e ulteriori 0,5 punti (sino al massimo di 3 ulteriori punti) per ogni prodotto DOP/IGP certificato che l'operatore economico offre in aggiunta rispetto ai 2 prodotti che consentono di ottenere il 1° punto. All'operatore economico che non offre o offre meno di 2 prodotti DOP/IGP certificati oltre a quelli previsti dal capitolato verranno attribuiti zero punti.

Quanto al sub-elemento C.1, cui è assegnato un punteggio quantitativo, identificato dalla **colonna "Q" della tabella**, si specifica che verrà attribuito il coefficiente 1 all'operatore economico che offre la percentuale più alta di utilizzo di alimenti biologici prodotti in un'area vicina al luogo di somministrazione del servizio mentre agli altri operatori economici verrà attribuito un coefficiente proporzionalmente inferiore calcolato tramite la formula con

interpolazione lineare (nei calcoli si assumerà un numero di decimali pari a due con troncamento al secondo decimale).

Quanto al sub-elemento D.1, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna “T” della tabella**, si specifica che verranno attribuiti 4 punti all’operatore economico che offre l’utilizzo di detergenti per lavastoviglie a basso impatto ambientale con indicazione dei prodotti offerti e delle relative caratteristiche e zero punti in caso contrario.

Quanto al sub-elemento E.1, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna “T” della tabella**, si specifica che verranno attribuiti 6 punti all’operatore economico che offre un tempo di consegna dei pasti entro i 30 minuti, 4 punti all’operatore economico che offre un tempo di consegna dei pasti tra 31 e 45 minuti e zero punti all’operatore economico che offre un tempo di consegna dei pasti da 46 minuti in su.

Quanto al sub-elemento I.1, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna “T” della tabella**, si specifica che verranno attribuiti 10 punti all’operatore economico in possesso di certificazioni di sistema di qualità secondo la norma UNI ISO 22000 e zero punti in caso contrario.

Quanto al sub-elemento I.2, cui è assegnato un punteggio tabellare, identificato dalla **colonna “T” della tabella**, si specifica che verrà attribuito 1 punto all’operatore economico per ogni altra certificazione di sistema di qualità di cui sia in possesso, fino ad un massimo di 4 punti.

### 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula “bilineare” indicata di seguito:

$$\begin{aligned} \text{Ci} \quad (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) &= X * (A_i / A_{\text{soglia}}) \\ \text{Ci} \quad (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) &= X + (1 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})] \end{aligned}$$

dove

Ci	coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
A <sub>i</sub>	valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
A <sub>soglia</sub>	media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X	0,85
A <sub>max</sub>	valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

### 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Terminata l’attribuzione dei coefficienti ai sub-elementi qualitativi e quantitativi, si procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo sub-elemento qualitativo e quantitativo mentre per l’elemento economico la determinazione del punteggio sarà effettuata dalla piattaforma telematica SINTEL.

Il punteggio è dato dalla seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$P_i = C_{A.1i} \times P_{A.1} + C_{A.2i} \times P_{A.2} + \dots C_{ni} \times P_n$$

---

dove

**P<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;

**CA.1<sub>i</sub>** = coefficiente sub-elemento di valutazione A.1, del concorrente *i*;

**CA.2<sub>i</sub>** = coefficiente sub-elemento di valutazione A.2, del concorrente *i*;

**C<sub>n</sub>** = coefficiente sub-elemento di valutazione *n*, del concorrente *i*;

**PA.1** = peso sub-elemento di valutazione A.1;

**PA.2** = peso sub-elemento di valutazione A.2;

**P<sub>n</sub>** = peso sub-elemento di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10/12/2021, alle ore 9:30, presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, via dell'Industria 25, VERBANIA e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno 1 giorno prima della data fissata.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati telematicamente dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente si procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.;
- c) adottare le decisioni in merito alle ammissioni ed esclusioni dalla procedura di gara;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) provvedere agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

---

## **20. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce, se necessario, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche stesse.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **21. APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica si procederà all'apertura delle buste telematiche concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare, compresa la verifica della presenza del progetto di assorbimento del personale di cui al paragrafo 16., numero 2), del presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare con conseguente assegnazione dei relativi punteggi.

Successivamente, in seduta pubblica, si darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e si darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta si procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti, e alla conseguente attribuzione del punteggio complessivo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, elaborata la graduatoria, si procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 23.

Qualora vengano individuate offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, ne verrà data comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche si procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l'esclusione per:



- 
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta amministrativa e/o tecnica;
  - presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
  - presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto si sono ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o si è verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se necessario con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

## **23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra si formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

---

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica, relativamente ai requisiti di ordine generale, avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. I partecipanti sono tenuti a registrarsi tramite il sito <http://www.anticorruzione.it> al sistema AVCPass. Si sottolinea che, pur non rappresentando la registrazione al sistema e il codice "passOE" una condizione di partecipazione alla procedura, tuttavia essa costituisce la modalità esclusiva di verifica dei requisiti richiesti ai concorrenti dal bando e dal presente disciplinare di gara. Pertanto l'assenza del passOE nella documentazione trasmessa dal concorrente per l'ammissione alla gara non costituirà causa di esclusione dal procedimento per l'affidamento dell'appalto in oggetto, ma solo qualora occorra verificare il possesso dei requisiti del concorrente che si trova in tale condizione la stazione appaltante attiverà nei confronti del medesimo concorrente la procedura di soccorso istruttorio e, pertanto, il concorrente sarà tenuto a reperire il passOE ed a caricare nel sistema informatico AVCPass la documentazione ed i dati idonei affinché questa stazione appaltante possa effettuare le verifiche previste dalla legge. Decorso inutilmente il termine indicato per la regolarizzazione, la stazione appaltante non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate dal concorrente mediante il sistema AVCPass nonché i requisiti generali dichiarati in sede di gara: il concorrente, pertanto, verrà escluso per mancata ottemperanza alla procedura di soccorso istruttorio attivata nei suoi confronti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il Comune prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il Comune provvede all'aggiudicazione dell'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Si aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis e 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

---

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Comune entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

## **24. CLAUSOLA SOCIALE**

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore. La presentazione del piano di assorbimento del personale proposta dal concorrente è regolata al paragrafo 16., numero 2), del presente disciplinare di gara.

## **25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Verbania, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

## **26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Relativamente alle attività di competenza della Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola nella procedura di gara regolata dal presente disciplinare di gara, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), si informa che:

- 
- titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia del Verbano Cusio Ossola, via dell'Industria n. 25, 28924 Verbania, telefono (centralino) 0323/495011, casella PEC protocollo@cert.provincia.verbania.it;
  - responsabile della protezione dei dati è l'avv. Mattia Tacchini;
  - il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola delle funzioni e attività necessarie, ai sensi del Codice, per l'espletamento della procedura di gara e per l'effettuazione dei relativi controlli;
  - eventuali destinatari dei dati personali possono essere il personale del Servizio Gare e Stazione Unica Appaltante della Provincia del Verbano Cusio Ossola e i soggetti che intervengono nella procedura di gara (presidente del seggio di gara, componenti della commissione giudicatrice, RUP, ecc.), l'Ente per conto del quale opera la Provincia del Verbano Cusio Ossola - Stazione Unica Appaltante e altre Pubbliche Amministrazioni (ANAC, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Ministero dell'Interno, Enti previdenziali, ecc.); possono altresì essere eventuali destinatari dei dati personali i soggetti cui venga riconosciuta la facoltà di accesso agli atti;
  - l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
  - l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione (in Italia tale autorità è il Garante per la protezione dei dati personali);
  - la comunicazione di dati personali ai destinatari sopraccitati deriva da obblighi legali e, allorquando è finalizzata a controlli sulla sussistenza o meno di motivi di esclusione dalla procedura di gara, è un requisito necessario per addivenire alla stipulazione del contratto di appalto;
  - l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali richiesti e il loro mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura di gara dell'operatore economico o l'impossibilità, qualora lo stesso risulti aggiudicatario, di addivenire alla stipulazione del contratto di appalto.